

TRIBUNALE DI MILANO

Seconda Sezione civile e crisi di impresa

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Laura De Simone Presidente

Dott. Vincenza Agnese Giudice relatore

Dott. Francesco Pipicelli Giudice

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO UNITARIO PER OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO
R.G. n. 777/2023 R.G. proposto

DA

omissis

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 25.7.2023 l'impresa * * ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente in data 22.11.2023 –in esecuzione della determina del 20.11.2023- ha depositato domanda completa.

1.- Il piano, l'ammissibilità della proposta e l'apertura della procedura

La società, costituita nell'anno 1979, ha come oggetto sociale, tra l'altro "la produzione, l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione nonché la commercializzazione, anche mediante l'assunzione di mandati di agenzia e di rappresentanze, in Italia ed all'estero, di macchinari, strumenti, componenti e sistemi elettronici, meccanici, ottici, multimediali (testo, suono ed immagine)" nonché la "progettazione e realizzazione di infrastrutture ICT", nonché "commercio di prodotti software, hardware e componenti".

Le ragioni della crisi sono diffusamente descritte in atti e si connettono a contestazioni di natura fiscale in forza delle quali la società è stata attinta da sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato fino alla somma complessiva di euro 36.598.383,90 emesso in via d'urgenza dalla Procura Europea delegata al procedimento penale e convalidato dal GIP l'11.02.2023 per la ritenuta partecipazione della ricorrente negli anni dal 2019 al 2021 ad una frode fiscale c.d. "carosello" mediante l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e conseguendo indebiti crediti IVA per rilevanti importi.

La ricorrente ha proposto un piano in continuità, in parte diretta ed in parte indiretta, con una componente di natura liquidatoria come segue:

a) la componente in continuità diretta si fonda sulla prosecuzione del ramo di azienda avente ad oggetto, in sostanza, il monitoraggio da parte del rappresentante * della esecuzione da

parte dei fornitori dei servizi di assistenza ed erogazione di software acquisitati e assemblati da * in funzione dell'erogazione alla clientela di software e servizi cd.

“tailor made”, con introiti dei relativi pagamenti previsti fino al termine di durata del piano: in sostanza è prevista la prosecuzione di alcuni dei contratti pendenti al momento del deposito della domanda fino al termine di durata del piano, potendo la componente di continuità diretta esaurirsi al termine della esecuzione del piano;

b) la componente in continuità indiretta si fonda sulla prosecuzione del ramo di azienda avente ad oggetto la manutenzione multivendor di macchinari, strumenti, componenti e sistemi elettronici, meccanici, ottici, multimediali (testo, suono ed immagine);

c) il piano prevede altresì una componente di natura puramente liquidatoria costituita dalla vendita di beni mobili registrati (autovetture) e beni immobili, nonché lo smobilizzo di attività finanziarie.

Il Tribunale ha autorizzato nel corso della procedura di concordato l'affitto-ponte finalizzato alla vendita del ramo costituente la componente di continuità indiretta. Con il decreto di apertura della procedura è stato disposto il sondaggio di mercato in conformità alle previsioni di cui all'art. 91 CCII; non essendo intervenute altre offerte il bene è rimasto aggiudicato alla ricorrente con previsione di stipula del contratto di vendita dopo l'omologa.

Il decreto di apertura del concordato interveniva previa rimozione del vincolo di indisponibilità dell'attivo sociale nascente dal sequestro sopra citato, sia pure con apposizione della condizione dell'utilizzo delle risorse ai fini dell'esecuzione del piano di concordato.

In particolare con provvedimento in data 30.11.2023 il Tribunale convocava la società ricorrente rilevando in prima battuta la manifesta inammissibilità della domanda per inidoneità del piano al soddisfacimento dei creditori, avendo la ricorrente presentato una domanda di concordato in presenza di un vincolo di indisponibilità sulle somme derivanti da sequestro preventivo finalizzato alla confisca. A corredo della proposta e del piano, la società depositava una attestazione condizionata sia al provvedimento di dissequestro sia all'avvenuto aumento di capitale sociale da parte del socio di riferimento della società Triple 7 s.r.l. affittuaria del ramo di azienda afferente alle cd “manutenzioni”.

Tuttavia nelle more dell'udienza, interveniva provvedimento di dissequestro da parte della Procura Europea che così disponeva: “La richiesta di dissequestro merita di essere accolta.

Sebbene la procedura di concordato sia in una fase di sviluppo, quanto è stato rappresentato da conto di una possibilità di recupero che, per quanto non integralmente soddisfattiva, è certamente superiore a ciò che diversamente si otterrebbe in favore dell'Erario. La attribuzione della liquidità sul conto della procedura, sul quale già sono depositate risorse finanziarie non attinte dal vincolo del sequestro e dunque nella disponibilità degli organi della procedura stessa, ne garantisce il controllo in funzione del soddisfacimento delle ragioni dei creditori (rispetto ai quali l'amministrazione finanziaria dello Stato riveste una posizione predominante”.

Il provvedimento di dissequestro in atti non ha rimesso le somme nella diretta disponibilità della società ma ne ha disposto il riversamento sul conto della procedura di concordato, risultando il provvedimento “condizionato all'utilizzo a fini di esecuzione del piano di

concordato come da tempistiche indicate nell'istanza avanzata e sotto il controllo degli organi della procedura" (cfr. provvedimento della Procura Europea in atti del 1.12.2023).

Rimosse pertanto le ulteriori criticità, principalmente riferibili alla corretta determinazione del valore di liquidazione e alla correttezza delle formazioni delle classi, si perveniva con provvedimento in data 5.2.2024 all'apertura della procedura di concordato.

L'attivo disponibile a seguito delle rettifiche apportate dal Commissario Giudiziale risultava, al momento dell'ammissione della società al concordato, così composto:

Nell'attivo va ricompreso anche la quota dell'immobile di proprietà della società sito in Carate Brianza. Come già rilevato nel decreto di apertura della procedura, tale immobile risulta per il 75% di proprietà della società e per il 25% di proprietà di * quota quest'ultima che continua ad essere attinta dal provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca. A questo riguardo la ricorrente, su sollecitazione del Tribunale, ha previsto la vendita di tale immobile in esecuzione del piano di concordato, integrando la documentazione mediante la produzione di una perizia di stima che indica il valore della quota di proprietà della società in € 569.354,58. La ricorrente ha, di conseguenza, modificato il piano prevedendo che il corrispettivo della vendita costituisca una sorta di upside, da destinare ai creditori nel rispetto della absolute priority rule, e, nella fattispecie, al creditore erariale (oltre che a preventivamente coprire gli eventuali scostamenti del piano, secondo quanto previsto all'attestatore alla pag. 37 della integrazione dell'attestazione).

Il Tribunale pertanto già nel decreto di apertura richiamava le considerazioni svolte dal Commissario Giudiziale nel parere del 12.1.2024, che qui si ribadiscono, in ordine alla necessità di coordinamento con la autorità giudiziaria penale per una vendita competitiva che attribuisca il ricavato della vendita secondo le quote di proprietà.

L'impegno della società a cooperare con gli organi della procedura per procedere alla vendita del bene è stata precisato nel corso dell'udienza del 12.9.2024. La quota di tale immobile deve pertanto ritenersi definitivamente inclusa nel piano di concordato con esecuzione con modalità competitive prescritte dal Codice della Crisi.

Con le risorse derivanti dal piano di concordato si prevede il pagamento dei seguenti creditori, secondo i tempi e le percentuali definitivamente precisati anche per effetto dell'ultima modifica in data 14.5.2024:

Pagamento integrale delle spese di procedura secondo le previsioni del piano di concordato come emendato nel corso della procedura;

Pagamento integrale entro 30 giorni dall'omologa dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (5° mobiliare), nonché ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (6° mobiliare), ex art. 2753 c.c. (9° mobiliare), ex art, 2758 c.c. (15° mobiliare), ex art. 2754 c.c. (16° mobiliare),

Pagamento entro 180 giorni dall'omologa dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2752 primo comma c.c. (26° mobiliare)

Pagamento entro 180 giorni dall'omologa dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2752 secondo comma c.c. (27° mobiliare) collocati, ai fini del voto, nella CLASSE 4 – denominata PRIVILEGIATI PARZIALMENTE CAPIENTI;

Pagamento dei creditori chirografari naturali e degradati, suddivisi nelle seguenti classi e con le seguenti percentuali e tempistica:

- CLASSE 1 – FISCO: titolari di crediti di natura tributaria assistiti da privilegio ex art. 2752 secondo comma c.c. (27° mobiliare) degradati a chirografo per incapienza ex art. 84 c. 5 CCII, oggetto di transazione fiscale ex art. 88 CCII alla percentuale del 15% (quindici per cento) del fondo rischi accertamento IVA quantificato nel piano entro 9 mesi dall'omologa;
- CLASSE 2 – * fornitori chirografari: pagamento nella misura percentuale del 5,13506% entro 15 mesi dall'omologa;
- CLASSE 3 – * creditori chirografari naturali diversi dai fornitori: pagamento nella misura percentuale del 5,13506% entro 15 mesi dall'omologa.

Va precisato che la CLASSE 4 è stata creata dalla società per effetto dei rilievi mossi dal Tribunale in ordine alle verifiche relative alla corretta formazione delle classi. In particolare la parte capiente del debito erariale ex art. 2752, comma 2, c.c. non era stata originariamente inclusa in una classe ai fini del voto, come invece richiesto dall'art. 109 CCII. Con provvedimento in atti del 18.1.2024 il Tribunale rilevava che, secondo le previsioni di cui all'art. 109 CCII, la qualificazione di un creditore quale parte non interessata richiede tre condizioni che devono ricorrere congiuntamente: il soddisfacimento in denaro, il soddisfacimento del credito in misura integrale e il pagamento entro 180 giorni dalla omologa. Non prevedendo la proposta avanzata dalla società, che il credito erariale assistito da privilegio ex art. 2752 comma 2 c.c. venisse soddisfatto integralmente entro 180 giorni dalla omologazione, proponendosi un complessivo soddisfacimento non integrale, l'Erario avrebbe dovuto votare per intero e al fine di consentire il legittimo esercizio del diritto di voto andava costituita una classe per la parte capiente e per la parte incapiente.

Sotto connesso profilo si osserva che il trattamento del credito erariale nella misura determinata è stato oggetto di transazione fiscale ex art. 88 CCII, a mezzo della quale a fronte del trattamento offerto all'amministrazione finanziaria nel piano di concordato le parti hanno convenuto di porre fine al contenzioso fiscale pendente. Per effetto dell'accordo intervenuto con l'Erario che si è pronunciato positivamente la pretesa erariale verrà cristallizzata nel credito riconosciuto dal piano per effetto della eventuale definitiva omologa del concordato.

Con provvedimento del 5.2.204, il Tribunale ammetteva la società in via definitiva alla procedura di concordato preventivo:

- disponendo il deposito da parte dei Commissari Giudiziali della relazione ex art. 105 CCI, almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori;
- stabiliva la data iniziale e la data finale del per l'espressione del voto dei creditori, da eseguirsi attraverso l'invio di mail all'indirizzo PEC della procedura tempestivamente comunicato dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 104 CCII;
- stabiliva che il Commissario Giudiziale informasse i creditori dei diritti loro accordati dall'art. 107, comma 4, CCI, da esercitarsi almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;
- stabiliva il deposito da parte commissario giudiziale e la comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti i soggetti interessati, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto la relazione di cui agli artt. 107, comma 3, e 105, comma 5, CCI.

In data 30.4.2024 la società ha depositato un aggiornamento del piano di concordato – esaminato dai Commissari nelle relazioni ex art. 105 e 107 CCII, riguardante, come sintetizzato dai Commissari Giudiziali nella relazione ex art. 107 (pag.4):

- gli effetti finanziari del provvedimento di dissequestro emesso dalla Procura Europea che, come sopra evidenziato, rendeva immediatamente disponibili, ai fini della esecuzione del piano di concordato, gli attivi in precedenza sequestrati in via immediata ed in misura integrale, rispetto alle previsioni del piano originario che ne prevedevano il rilascio graduale nel tempo;
- gli effetti sul piano di concordato della risoluzione del contratto attivo con Crif (denominato Pure as a Service,) a causa delle sopraggiunte contestazioni pervenute dal fornitore * * sulla vigenza o meno del contratto di servizi, funzionale alla esecuzione del contratto;
- i maggiori costi derivanti da alcuni incarichi professionali aggiuntivi per forensic analysis, contenzioso tributario, assistenza nella predisposizione degli aggiornamenti al piano, assistenza legale concorsuale post ammissione e consulenza legale penale.

Nei termini di legge i Commissari Giudiziali depositavano le relazioni ex art. 105 e 107 CCII.

In considerazione della peculiarità della procedura in cui l'attivo per effetto del dissequestro non era rimesso nella disponibilità della società ma riversato nel conto della procedura, il Tribunale prescriveva modalità operative per l'utilizzo delle somme giacenti sul conto della procedura, disponendo al riguardo che la ricorrente inoltrasse ai Commissari Giudiziali un prospetto mensile dei costi di gestione come previsti nel piano di concordato, i cui pagamenti, previamente esaminati dal Commissario anche in punto di conformità al piano, sarebbero stati unitariamente sottoposti all'autorizzazione del giudice delegato.

Dal momento dell'ammissione pertanto i prelievi dal conto corrente della procedura sono stati autorizzati previo parere favorevole dei Commissari Giudiziali e con informativa alla Procura Europea.

In data 14.5.2024 la società modificava la proposta prevedendo un pari trattamento per i creditori chirografari inseriti nelle classi 2 e 3 nella misura del 5,13506%.

2. Le operazioni di voto All'esito delle operazioni di voto, non è stata raggiunta l'unanimità delle classi come da tabella riepilogativa contenuta nella relazione sul voto dei Commissari Giudiziali:

Non essendo stata raggiunta la maggioranza di tutte le classi (dissenso delle classi 3), sebbene abbiano espresso voto favorevole creditori rappresentanti l'89,43% (per complessivi € 99.091.167,55) dei crediti ammessi al voto (pari a € 110.911.658,47), la proposta concordataria non risultava approvata per il disposto dell'art. 109, comma 5, CCII.

La proponente si è pertanto avvalsa della facoltà attribuita dall'art. 112, secondo comma, CCII e ha richiesto al Tribunale di omologare forzosamente il concordato dalla stessa proposto.

Con provvedimento del 20.6.2024 veniva quindi fissata, udienza innanzi al Collegio per il giorno 12.9.2024.

Nel termine di dieci giorni prima dell'udienza veniva proposta alcuna opposizione, da parte * . All'udienza del 12.9.2024, dopo ampia discussione, il Tribunale si riservava la decisione.

3.- L'opposizione di * Nel termine di legge è pervenuta l'opposizione da parte del creditore * * sulla base dei seguenti motivi:

a) Mancanza delle condizioni per il ricorso allo strumento del concordato preventivo:

avrebbe presentato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi solo per effetto del sequestro penale, ottenendo peraltro un provvedimento favorevole in Cassazione che in parte annullava il provvedimento di sequestro e non effettuando la riassunzione del giudizio di rinvio.

In disparte la circostanza del sequestro, non vi sarebbero altri indici "che lascerebbero presagire il venir meno della continuità aziendale di e la sua capacità di far fronte alle obbligazioni come accadeva prima del sequestro". In particolare, afferma l'opponente, che la debitrice fino agli eventi di fine 2022 e inizio 2023 relativi alle vicende penali e tributarie, non presentava alcun segnale di allerta tale da far ritenere possibile uno stato di crisi, generando utili fino a tale momento.

Nella sostanza l'opponente, facendo leva sulla circostanza che la stessa ha sostenuto che non vi sarebbero i presupposti per la sua condanna, ritiene la situazione di crisi del tutto momentanea, con la conseguenza della mancata ricorrenza delle condizioni per l'accesso allo strumento concordatario.

b) Mancata corretta individuazione del valore di liquidazione: di fronte ad un danno quantificato in almeno 45 milioni di euro per effetto della contestata "frode carosello", come riportato nella relazione ex art. 105 dei Commissari Giudiziali, l'importo recuperabile per effetto dell'eventuale esperimento della azione di responsabilità nei confronti del legale rappresentante è stato quantificato in soli € 174.400.

Parte opponente ipotizza che il legale rappresentante ing. * sia in possesso di altre risorse, essendosi reso disponibile ad accollarsi i costi della difesa penale e, in ogni caso, avrebbe dovuto essere dotato di una polizza assicurativa in funzione degli incarichi apicali in una società di elevato standing quale .

Analogamente il piano non riporta gli introiti relativi ad una azione di responsabilità nei confronti del sindaco unico. Ulteriore elemento volto ad inficiare l'esatta determinazione del valore di liquidazione sarebbe costituito dalla mancata inclusione nel piano dell'immobile sito in Carate Brianza;

c) Violazione del disposto dell'art. 120 quater CCII:1) in quanto nel piano non è stata prevista la vendita dell'immobile in Carate Brianza, con la conseguenza che l'immobile invenduto rimarrebbe nella disponibilità dei soci; 2) all'esito dell'esecuzione del piano dovrebbero residuare risorse per circa € 100.000 che rimarrebbero nella disponibilità della società; 3) il socio ing. * si vede attribuito un ulteriore valore dalla partecipazione del 40% che detiene nella società Triple 7 s.r.l. affittuaria e poi cessionaria del ramo di azienda Triple 7 s.r.l.

* ha replicato con memoria depositata due giorni prima dell'udienza a ciascuno dei rilievi della società, concludendo per il rigetto dell'opposizione.

Anche i Commissari Giudiziali nel parere depositato hanno preso posizione in ordine a ciascuno dei rilievi formulati dalla opponente.

L'opposizione non può essere accolta per i seguenti motivi.

a) Condizioni per l'accesso allo strumento concordatario.

Parte opponente contesta la ricorrenza delle condizioni dell'accesso al concordato per i motivi sopra riportati. Come emerge dalla narrativa che precede, la situazione di crisi di * è stata generata dal provvedimento di sequestro preventivo di tutti gli attivi sociali che ha determinato una immediata incapacità della società di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni. La circostanza è stata descritta dai Commissari Giudiziali nella relazione ex art. 105 CCII, ampiamente illustrativa dei fatti di rilevanza penale contestati alla società e nonché all'attuale amministratore delegato e socia *. In particolare i Commissari Giudiziali hanno illustrato ai creditori che le vicende penali che hanno riguardato la società traggono origine da attività investigative della Guardia di Finanza risalenti al 2022 a seguito delle quali sono stati emessi a carico di * Processi Verbali di Costatazione (04.04.2023) e notificati avvisi di accertamento: il 15.12.2023 per gli anni 2019-2021 e 2022, il 29.02.2024 per il 2020.

E' contestata a * ed alla sua amministratrice * in concorso con diversi altri soggetti persone fisiche e giuridiche, anche estere, la partecipazione negli anni dal 2019 - 2022 ad una frode fiscale c.d. "carosello" realizzata mediante l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti dalla cui contabilizzazione la società avrebbe conseguito indebiti e rilevanti crediti IVA: utilizzando fatture ritenute soggettivamente inesistenti * avrebbe detratto indebitamente IVA per l'importo di euro 8.012.019,70 per l'anno 2019, di euro 15.730.645,73 per l'anno 2020, di euro 12.822.619,47 per l'anno 2021 e di euro 9.313.559,76 per l'anno 2022.

I Commissari Giudiziali hanno quindi rilevato che "il sequestro ha (...) determinato l'indisponibilità di qualsiasi attivo, finanziario e non, bloccato la riscossione dei crediti maturati nei confronti di clienti ed impedito alla società di far fronte al pagamento dei debiti correnti, inclusi stipendi e fornitori, eventi cui sono seguite le dimissioni della più parte dei dipendenti e contestazioni e diffide per inadempimenti da alcune controparti commerciali", con la conseguenza che si è "venuta improvvisamente a trovare nella impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni in conseguenza di un sequestro preventivo "in via diretta e in mancanza per equivalente" finalizzato alla confisca, concesso fino alla rilevante somma complessiva di euro 36.598.383,90".

La società in concordato, in replica ai rilievi mossi dall'opponente, ha rappresentato che la mancata riassunzione del giudizio di riesame a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione è stato determinato dal sopravvenuto difetto di interesse per effetto del provvedimento della Procura Europea di dissequestro condizionato alla esecuzione del piano di concordato.

Lo "sblocco" dei conti correnti della società è dunque stato condizionato dalla Procura Europea all'esecuzione del piano di concordato formulato da * circostanza che ha determinato la mancata riassunzione del giudizio di riesame da parte della società.

I Commissari Giudiziali nel parere in atti hanno correttamente rilevato che l'ingente entità della pretesa creditoria di natura fiscale -anche ove fosse rimasta in toto contestata dalla società- avrebbe comportato la necessità di accontamenti in bilancio fino al termine dei contenziosi fiscali con l'Erario con conseguente erosione di tutto l'attivo sociale e improseguibilità dell'attività di impresa. Difatti la necessità di accantonamento non sarebbe stata rimossa anche nel caso fosse intervenuta la rimozione della misura cautelare del sequestro fino all'esaurimento dei contenziosi con l'Erario.

In altri termini, la possibilità di prosecuzione della attività di impresa è conseguenza dell'accesso alla procedura di concordato preventivo e dello stralcio significativo dell'importo della pretesa erariale in forza della transazione fiscale ex art. 88 CCII.

Sotto connesso profilo si osserva che la stessa sentenza della Corte di Cassazione (doc. 2 allegato all'opposizione), citata da parte opponente, si sofferma ampiamente – sia pure nei limiti della natura dell'accertamento consentito in quella sede- sulla ritenuta sussistenza del fumus degli addebiti mossi alla amministratrice * con la conseguente ragionevole probabilità della permanenza –ai fini che rilevano in questa sede- del credito di natura erariale anche al termine dei contenziosi.

Di fronte a tali elementi devono ritenersi rispettati i presupposti per l'accesso allo strumento del concordato preventivo, apparendo poco verosimile, alla luce delle circostanze in atti, la realizzazione dello scenario ipotizzato da parte opponente. Il venir meno dello strumento concordatario tout court determinerebbe la riattivazione del sequestro preventivo nella misura sopra indicata, essendo la rimozione dello stesso condizionata all'esecuzione del piano di concordato.

b) Determinazione del valore di liquidazione.

Con il secondo motivo di opposizione la ricorrente lamenta la indicazione in difetto del valore di liquidazione con riguardo alle componenti dell'attivo sopra indicate.

Invero il Tribunale ha già considerato gli elementi di criticità relativi ai criteri di determinazione del valore di liquidazione. Si rammenta che la società nella versione originaria del piano non aveva incluso i proventi derivanti dall'eventuale esperimento in ipotesi di liquidazione giudiziale di un'azione di responsabilità nei confronti del legale rappresentante della società e si è determinata a tale inclusione per effetto dei rilievi del Tribunale.

Quanto all'importo di € 174.400 recuperabile per effetto della azione di responsabilità a carico di * va rilevato che lo stesso è stato determinato con riguardo:

1) all'importo netto ricavabile dalla vendita forzata per effetto dell'eventuale positivo esperimento di una azione revocatoria avente ad oggetto un immobile;

2) all'importo oggetto di deposito fiduciario versato dall'ing. * per l'acquisto da parte della società affittuaria Triple 7 del ramo di azienda manutenzione costituente la componente di continuità indiretta del piano;

3) all'importo della trattenuta del quinto sulla pensione percepita dall'ing. * Invero, la determinazione di tale importo complessivo è stato oggetto di accurate verifiche da parte dei Commissari Giudiziali che non hanno condotto alla segnalazione al Tribunale ulteriori risorse utilmente aggredibili in capo all'ing. * In ordine alla polizza assicurativa menzionata da parte opponente, i Commissari Giudiziali hanno evidenziato nel parere ex art. 48 comma 2 CCII, che l'ultimo premio risulta versato in data 21.12.2022 per l'annualità 2023 non avendo più l'assicuratore rinnovato il relativo contratto dopo i fatti di rilevanza penale sopra descritti. I Commissari hanno altresì evidenziato che la polizza in ogni caso non garantirebbe la copertura di atti penalmente rilevanti.

In ordine alla posizione del sindaco unico, i Commissari Giudiziali non hanno ritenuto di muovere censure alle considerazioni svolte dalla società e dall'attestatore riferendo nella relazione ex art. 105 CCII (pag. 107) che “Nel caso di specie, non sono stati evidenziati né

dalla proponente né dall'attestatore profili di responsabilità a carico del sindaco unico, dott.ssa *. Sul punto, è stato rilevato che la stessa risulta estranea alle indagini preliminari in corso di svolgimento, e che le censure mosse dalla Procura Europea fanno riferimento ad atti ed operazioni formalmente corrette dal punto di vista documentale, e che si sono rivelate soggettivamente inesistenti ed aventi il solo scopo di creare un indebito credito IVA a favore di * solo grazie all'acquisizione di elementi probatori, quali le intercettazioni ambientali, non conosciute né conoscibili dall'organo di controllo.

Analoghe considerazioni valgono per l'organismo con funzioni di vigilanza e controllo istituito dalla società con delibera del C.d.A. del 19 novembre 2008”.

Nel parere ex art. 48 CCII, i Commissari poi riportano le considerazioni già svolte in ordine alla operatività della polizza assicurativa del sindaco.

Quanto al patrimonio dell'amministratrice * si aggiunga che lo stesso è attinto da sequestro finalizzato alla confisca per il contestato diretto coinvolgimento nei fatti di rilevanza penale che, qualora rimasti accertati, determinerebbero la confisca di detti beni.

Diversamente, qualora fosse escluso il coinvolgimento di * da detti fatti, verrebbe meno la fattispecie di responsabilità e la conseguente aggredibilità del patrimonio. Come rilevato dai Commissari Giudiziali nel parere ex art. 48, comma 2, CCII (pag. 4): “Orbene, ove * risultasse soccombente in via definitiva nei contenziosi tributari e la sua amministratrice venisse condannata in sede penale, tutti i beni di * già oggetto del sequestro penale, potrebbero venire confiscati o, nella più favorevole prospettiva per i creditori, sarebbero devoluti alla procedura concorsuale, incrementandone l'attivo che verrebbe sostanzialmente assorbito dal maggior creditore che a quel punto risulterà essere definitivamente l'Erario, per importi notevolmente superiori a qualsiasi attivo ricavabile nella liquidazione giudiziale, incluse le eventuali azioni risarcitorie e recuperatorie”.

Quanto alla vendita dell'immobile di Carate Brianza, si rimanda alle considerazioni già svolte sopra: la quota dell'immobile di proprietà della società sarà oggetto di vendita nel corso della o procedura, ma concorrendo il realizzo di detta vendita a formare il valore di liquidazione consegue la distribuzione del ricavato secondo la regola dell' absolute priority rule, con conseguente ricomprensione nella quota capiente della pretesa erariale. L'alea relativa alla vendita del bene, come messo in evidenza dai Commissari Giudiziali nel parere, attiene alla mera modalità della liquidazione discendente dalla circostanza che la quota del 25% di tale immobile è di proprietà di * e attinta dal vincolo di sequestro preventivo per i fatti di rilevanza penale. Per tale motivo, già nel decreto di ammissione, recependo le considerazioni del Commissario Giudiziale, il Tribunale disponeva che la vendita, in caso di persistenza del sequestro, dovrà essere effettuata previo concerto con l'autorità giudiziaria penale.

Ritenuto pertanto corretta la determinazione del valore di liquidazione con riguardo alle censure mosse dall'opponente, si osserva che la ritenuta erronea determinazione del valore di liquidazione non potrebbe, in ogni caso, sostanziarsi in un pregiudizio per il creditore opponente posto che ogni ulteriore attivo non incluso nel valore di liquidazione sarebbe destinato al soddisfacimento della pretesa erariale in uno scenario di liquidazione giudiziale.

Come messo in evidenza dai Commissari Giudiziali nel parere ex art. 48 CCII le pretese erariali comportano in uno scenario di liquidazione giudiziale la necessità di eseguire accantonamenti fino all'ingente importo € 125.000.000 con l'assorbimento di qualsivoglia

attivo realizzabile in ipotesi di liquidazione giudiziale. E' pur vero che la determinazione di pagamento del credito erariale nelle percentuali del piano è frutto della transazione fiscale assentita dall'Erario, essendo i crediti erariali oggetto di contenziosi tuttora pendenti; ma - come messo in evidenza dai Commissari- in uno scenario di liquidazione giudiziale tali contenziosi sarebbero verosimilmente coltivati dalla Curatela con giudizi presumibilmente destinati a durare per molto tempo con conseguente impedimento fino alla definizione degli stessi di qualsivoglia distribuzione di risorse a favore di creditori di rango inferiore.

Ogni prospettiva di soddisfacimento dell'opponente in uno scenario di liquidazione giudiziale potrebbe discendere solo dal definitivo azzeramento del credito erariale che, per le considerazioni svolte al punto a), appare, in base agli elementi disponibili all'attualità, privo di ragionevole probabilità.

Anche tale secondo motivo, per tutte le ragioni sopra evidenziate, non può trovare accoglimento.

c) Rispetto della previsione di cui all'art. 120 quater CCII

L'art. 120 quater CCII dispone, al comma 1, che "fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci".

Nel caso in esame, il creditore dissenziente appartiene alla classe chirografaria n. 3 con una previsione di trattamento identica alla previsione di trattamento della classe chirografaria n. 2 e non vi sono classi di creditori di rango inferiore. Pertanto va verificato se il trattamento dei creditori della classe dissenziente è superiore a quello riservato ai soci ai sensi del secondo periodo della disposizione sopra riportata.

Come indicato dai Commissari Giudiziali, a favore dei creditori appartenenti alla classe 3 è destinato un valore di € 626.595,40 (pari al 5,13506% del valore nominale di € 12.202.310,12), costituente il parametro di riferimento ai fini della valutazione da eseguirsi da parte del Tribunale.

Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto (art. 120 quater, comma 2, CCII).

Dall'esame della documentazione in atti, risulta che al termine del piano, non disporrà di attivo residuo in quanto il ramo aziendale in continuità diretta è destinato all'esaurimento una volta data esecuzione ai contratti pendenti con la conseguenza che, come ritenuto dai Commissari Giudiziali, resterà nel patrimonio netto di il solo avanzo di liquidità realisticamente stimato in circa € 19.000, inidoneo a tradursi nell'attribuzione di valore alle partecipazioni dei soci. La società ha depositato in atti una perizia asseverata in ordine al valore della partecipazione dei soci al termine dell'esecuzione del piano di concordato che

appare del tutto coerente rispetto alla rappresentazione fornita dai Commissari Giudiziali. Il perito ha esaminato gli elementi costitutivi del patrimonio sociale alla data dell'omologa e alla data di esecuzione del piano concordatario e del conseguente completamento del processo di esdebitazione della società, concludendo motivatamente e per ciascuna posta esaminata per l'assenza di un valore risultante dalla ristrutturazione attribuibile ai soci: la prosecuzione della attività di impresa in forma diretta presupporrebbe, al termine dell'esecuzione del piano di concordato, una "robusta ricapitalizzazione" della società di significative risorse finanziarie in relazione al particolare business esercitato dalla società, non preventivata né prevista nel piano concordatario, essendo la prosecuzione dell'attività oltre l'orizzonte temporale del piano contemplata esclusivamente con riguardo alla componente di continuità indiretta. Il perito ha pertanto motivatamente concluso affermando che "al termine del percorso di esdebitazione, * sarà priva di operatività diretta, di flussi di cassa positivi e di redditività operativa, elementi che soli costituiscono la base per qualsiasi criterio valutativo".

In ordine all'immobile di Carate Brianza, si è già specificato che esso non rimane nel patrimonio della società ma dovrà essere oggetto di vendita nel corso della procedura concordataria e pertanto il valore dello stesso non concorre alla determinazione del valore di partecipazione della quota dei soci.

Né può venire il rilievo il valore della partecipazione detenuta dal socio * nella società Triple 7 s.r.l., trattandosi quest'ultima di soggetto giuridico differente rispetto alla 2 società in concordato e riferendosi la disposizione normativa di cui all'art. 120 quater al valore residuale delle partecipazioni nella società in concordato.

Consegue il rigetto dell'opposizione.

4. Le verifiche di cui all'art. 112 comma 1 CCII

Respinta l'opposizione, il Tribunale può passare ora a verificare la ricorrenza delle (ulteriori) condizioni per procedere alla omologa del concordato.

Ai sensi dell'art. 112, comma 1, CCII il Tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione, c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori; g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Esaminata nei paragrafi precedenti l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, l'esito del voto, va vagliata in questa sede la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine dello stesso a raggiungere l'obiettivo del risanamento.

Deve confermarsi anche in questa sede la ricorrenza delle condizioni di fattibilità della proposta del piano, che pure è stata già stata valutata in sede di ammissione della società alla procedura alla luce di un primo esame di completezza e congruità argomentative della relazione di attestazione e che ha trovato una conferma nell'analisi compiuta dai Commissari nella relazione ex art. 105 CCII.

Alla data del deposito della relazione ex art. 105 CCII i Commissari Giudiziali hanno fotografato l'attivo come segue:

liquidità sul conto di giustizia 6.270.794,11 BOT semestrali con scadenza 15.000.000,00
30.09.2024 Polizze assicurative da liquidare 1.349.667,79 Crediti verso clienti 53
1.746.390,00 Affitto del ramo d'azienda a 45.000,00 maturare Prezzo di vendita del ramo
150.000,00 d'azienda Autovetture 80.000,00 Box di Milano 120.000,00 quota del 75% di *
o Totale parziale 24.761.851,90 Pers i aggiungono:

Flussi della continuità 2.122.146,49 Totale attivo a copertura del 26.883.998,39 fabbisogno
In ordine alla fattibilità i Commissari hanno quindi rilevato che come gran parte del
fabbisogno risulti coperto da attività già liquide (saldo di conto corrente di procedura), o 3
rapidamente liquidabili con risultato certo (BOT con scadenza al 30.9.2024 e polizze
assicurative), per l'importo di euro 22.620.461,90 pari al 85% circa del complessivo
fabbisogno del piano. I Commissari Giudiziali nella relazione ex art. 105 CCII hanno dato
atto della collocazione in BOT semestrali con scadenza al 30.9.2024 dell'importo di €
15.000.000, previo parere favorevole della Procura Europea, con una previsione di
rendimento di ulteriori € 200.000 che verrà devoluto a favore dei creditori. Hanno altresì
dato atto che rimangono da realizzare l'azienda, il cui risultato è garantito dalla proposta di
Triple 7 S.r.l. (cfr par. 7.2), liquidare due autovetture e il box di Milano, oltre che
naturalmente realizzare i flussi finanziari netti previsti nella continuità. La componente
liquidatoria include anche il realizzo della quota dell'immobile di titolarità della società
presente in Carate Brianza.

I Commissari hanno altresì accuratamente esaminato nella relazione ex art. 105 CCII la
componente di piano in continuità, rilevando quanto ai flussi di cassa derivanti dalla
prosecuzione dell'attività aziendale che le previsioni per gli esercizi 2024 - 2026 contenute
nel Piano sono confermate dai dati a consuntivo 2023; hanno esaminato gli stress test
eseguendone di ulteriori e giungendo alle seguenti conclusioni:

In definitiva, il Piano industriale proposto dalla società risulta in prospettiva ragionevole,
prudente e realizzabile.

In sintesi, quindi, non emergono elementi concreti che consentano di escludere la fattibilità
del piano definitivo della società proponente ed anzi lo scenario attuale sembra delineare
prospettive di soddisfacimento dei creditori comunque in linea quantomeno con la
percentuale "garantita".

Al termine del segmento temporale di continuità diretta la ricorrente risulterà esdebitata, a
prescindere dalla prosecuzione dell'attività di impresa, mentre la prosecuzione dell'attività
di impresa in forma indiretta si realizzerà all'esito della cessione del ramo di azienda
all'affittuaria Triple 7 s.r.l., rimasta aggiudicataria dell'azienda nello snodo della procedura
concordataria.

Non è invece possibile pervenire ad una verifica positiva in ordine al raggiungimento
dell'unanimità delle classi, non avendo tutte le classi votato favorevolmente (cfr. paragrafo
2 relativo alle risultanze della votazione).

Va pertanto esaminata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 112, comma 2, CCII.

5. I presupposti per la ristrutturazione trasversale Ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, il Tribunale, su richiesta del debitore, omologa il concordato se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il valore di liquidazione, è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7 CCII;
- c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nel caso di specie ricorrono tutte le condizioni appena indicate.

- a) Il valore di liquidazione è distribuito secondo la regola dell'absolute priority rule.

Risulta dirimente osservare che tutto l'attivo della società, ivi incluso il corrispettivo per la cessione dell'azienda, è stato distribuito dalla società nel piano di concordato secondo la regola della priorità assoluta. Solo le risorse costituenti i flussi della continuità diretta sono distribuite nel piano di concordato secondo la regola della priorità relativa.

Alla luce della modifica definitiva rassegnata dalla società in data 14.5.2024, i Commissari Giudiziali hanno rilevato nella relazione ex art. 107 CCII: "l'attivo complessivamente disponibile per la parte che è costituita dal "valore di liquidazione" di euro 24.657.799,68 (APR) è previsto debba essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; del restante attivo di euro 2.103.037,39 (RPR), costituito dal surplus derivante dalla continuità diretta, è invece prevista la distribuzione secondo le regole della priorità relativa (RPR)".

Va rilevato che tutto l'attivo distribuibile secondo la regola dell'absolute priority rule è attribuito nel piano a beneficio del creditore erariale (oltre che dei creditori di grado anteriore) che, peraltro, si è pronunciato positivamente in ordine alla proposta concordataria.

Rimangono valide le considerazioni già esposte dal Tribunale nel decreto di apertura: "Le somme oggetto del provvedimento di dissequestro vengono tutte distribuite nel rispetto della graduazione di legge (absolute priority rule) a favore dell'Erario (dedotti naturalmente i privilegi di grado poziore) e solo i flussi di cassa derivanti dalla continuità diretta -flussi pacificamente assenti in ipotesi di liquidazione giudiziale- sono utilizzati (peraltro solo parzialmente) per il pagamento dei creditori diversi dall'Erario di grado, rispetto a tale creditore, comunque inferiore (creditori chirografari)".

Consegue che il trattamento previsto per ciascuna classe mantiene fermo l'ordine delle cause di prelazione.

- b) Il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello

delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7 CCII.

Il valore eccedente quello di liquidazione è dato dalla differenza tra l'attivo concordatario complessivo e il valore di liquidazione. Come sopra si è detto, la società ha distribuito tutto l'attivo concordatario nel rispetto della regola dell'absolute priority rule ad eccezione di parte dell'importo di € 2.103.037,49, costituito dai flussi di cassa della continuità diretta, pacificamente assenti in ipotesi di liquidazione giudiziale e pacificamente rientranti nell'importo del valore eccedente quello di liquidazione.

Tale importo è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti (in questo caso la classe 3, ossia i chirografari naturali non fornitori) ricevano complessivamente un 5 trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Nel caso in esame non sussistono classi di "grado inferiore" rispetto a quella dei crediti inclusi nelle classi dissenzienti (classe n. 3 chirografari naturali non fornitori). La classe dissenziente è costituita da una classe appartenente al rango chirografario e il piano contempla una classe di pari rango costituita dai chirografari naturali- fornitori; si consideri altresì che in base all'ultima modifica del 14 maggio 2024 alla classe dissenziente è stato offerto un trattamento pari alle classi di pari rango (classe 2 chirografari - fornitori), che vengono entrambe soddisfatte nella medesima percentuale del 5,13506%.

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito (per il creditore erariale si rimanda alle considerazioni sopra svolte);

d) la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, una delle quali formata da creditori titolari di diritti di prelazione: si tratta della CLASSE 4 – PRIVILEGIATI PARZIALMENTE CAPIENTI – titolari di crediti di natura tributaria assistiti da privilegio ex art. 2752 c.c. c.2 (27° mobiliare) inseriti nella classe composta da creditori privilegiati (non degradati), per i quali è stata proposta transazione fiscale ex art. 88 CCII, collocati in una classe votante in virtù del disposto dell'art. 109 comma 5 CCII.

Tanto considerato, risultano integrate tutte le condizioni di legge per procedere all'omologa del concordato, avendo riscontrato –per le ragioni sopra esposte- tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 40, 48, 84, 85, 87, 88, 112, 120-quater CCII.

6. Modalità esecutive del piano e nomina del liquidatore Con la definitiva omologa del concordato dovrà ritenersi pienamente integrata la condizione apposta dalla Procura Europea al provvedimento di dissequestro con conseguente definitiva destinazione delle relative risorse alla esecuzione del piano di concordato. Le somme costituenti il fabbisogno concordatario continueranno ad affluire sul conto della procedura e l'esecuzione del piano di concordato avverrà sotto la stretta vigilanza dei Commissari Giudiziali nei modi indicati in dispositivo.

Essendo prevista nel piano la vendita di immobili e ulteriori attività liquidatorie, ai sensi dell'art. 84, comma 8, CCII, si impone la necessità della nomina di un Liquidatore, che il Collegio individua nel professionista dott. *, ritualmente iscritto all'albo ex art.

356 CCII. L'attività del predetto organo sarà limitata alle sole operazioni di vendita, con esclusione di altro incombente.

7.- Spese di lite Il rigetto dell'opposizione determina la condanna dell'opponente soccombente alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità media, fase studio e introduttiva).

P.Q.M.

1) respinge l'opposizione proposta da * 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di * * in concordato che 6 liquida in € 3.500.00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

3) omologa il concordato preventivo proposto da * * , con sede legale in *;

4) nomina quale Liquidatore ex art.84 comma 8 CCII il dott. * ;

5) dispone che il Liquidatore:

- predisponga entro novanta giorni programma di liquidazione unicamente con riferimento alle vendite previste nel piano concordatario dalla società debitrice;

- provveda alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nel programma di liquidazione, acquisendo per le varie attività il parere preventivo dei Commissari giudiziali, dando notizia dell'attività di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura;

- fornisca, con periodicità semestrale, al Commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione;

- ultimate le operazioni di liquidazione, trasmetta al Commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione. Il Commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo telematico;

6) dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società in concordato, quest'ultima consegni ai Commissari Giudiziali, dr. * * avv. * sino all'adempimento del concordato:

-i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;

- i verbali delle verifiche sindacali a cadenza trimestrale ed i verbali delle verifiche della società di revisione non appena risultino disponibili e comunque non oltre 20 giorni dalla scadenza;

- i bilanci trimestrali, controfirmati dall'amministratore e dall'organo di controllo, analitici e riclassificati, costituiti da conto economico e stato patrimoniale e da ogni altro prospetto riepilogativo eventualmente richiesto dai Commissari giudiziali, non appena risultino disponibili e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare di riferimento;

7) dispone che la società consegni ai Commissari giudiziali con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, sullo stato di avanzamento del piano concordatario;

7 8) dispone che la società informi prontamente per iscritto i Commissari giudiziali di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;

9) dispone che la società informi prontamente per iscritto i Commissari giudiziali di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;

10) dispone che i Commissari giudiziali in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art. 119 CCII qualora non valuti di attivarsi direttamente;

11) i pagamenti delle spese della procedura, dei costi correnti e dei creditori verranno effettuati sulla base di prospetti di pagamento predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti, verificati dai Commissari Giudiziali e con pagamenti da eseguirsi da parte della società, sotto la stretta vigilanza dei Commissari Giudiziali che provvederanno, di volta in volta e senza necessità di ulteriore autorizzazione, verificata la correttezza dei riparti elaborati dalla società, a liberare la provvista giacente sul conto della procedura a favore della società che a propria volta la riverserà ai creditori rimettendo contestualmente ai Commissari Giudiziali documentazione comprovante i pagamenti eseguiti;

12) i Commissari Giudiziali depositeranno successiva informativa al giudice delegato in ordine alla esecuzione dei pagamenti in conformità del piano omologato;

13) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Milano nelle forme stabilite per i depositi giudiziale, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

14) i Commissari giudiziali dovranno redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma 1 CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;

15) manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente, alla opponente ed ai Commissari giudiziali, il quale dovranno, a loro volta, darne comunicazione alla Procura Europea (o a all'autorità giudiziaria penale nel frattempo competente) e ai creditori;

16) manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.45 CCII e per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 12/09/2024.

Depositato in cancelleria il 23 settembre 2024.